



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI A CARATTERE ANNUALE SUL TERRITORIO COMUNALE"

INDICE

- Articolo 1** – Principi generali
- Articolo 2** – Ambito di applicazione
- Articolo 3** – Agevolazioni e Beneficiari
- Articolo 4** – Entità e criteri di determinazione del contributo
- Articolo 5** – Requisiti per l'ammissibilità
- Articolo 6** – Esclusioni
- Articolo 7** – Procedure
- Articolo 8** – Disposizioni di attuazione del Regolamento
- Articolo 9** – Trattamento dati personali
- Articolo 10** – Norme di contrasto
- Articolo 11** – Efficacia

Art.1
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Gabicce Mare provvede, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento, all'erogazione di contributi a soggetti economici in attuazione dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.

2. La concessione dei contributi è finalizzata:

- a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia dell'economia locale con particolare riguardo alle attività commerciali, artigianali e tradizionali, favorendo l'apertura di nuove attività a carattere annuale attraverso l'erogazione di benefici economici sotto forma di contributi direttamente correlati alle imposte locali pagate e di favorire, nel contempo, la creazione e lo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile e giovanile;
- alla tutela dell'interesse collettivo individuabile nell'incremento del tessuto produttivo che comporti la crescita e la qualità di servizi fruiti dalla cittadinanza;

Art.2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di contributi economici a favore dei soggetti esercenti attività di cui all'art. 3 che abbiano avviato una nuova attività economica a carattere annuale o che siano subentrati in un'attività esistente a carattere annuale nel territorio comunale di Gabicce Mare, successivamente al 01 Gennaio 2021.

Art. 3
AGEVOLAZIONI E BENEFICIARI

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi a rimborso, come specificato nel successivo articolo 4, per i primi due anni dall'inizio dell'attività o dal subentro nella medesima.
2. Le agevolazioni saranno concesse a partire dal secondo anno di attività.
3. Possono beneficiare della contribuzione di cui al successivo art. 4 solo le attività imprenditoriali a carattere annuale esercitate in un locale ubicato nel territorio comunale. La sola apertura o trasferimento di sede legale non dà diritto alle agevolazioni previste dal presente regolamento.
4. Il contributo non sarà riconosciuto nel caso di apertura di ulteriori unità locali nel territorio comunale.
5. Il contributo economico di cui al presente regolamento è rivolto alle micro imprese (imprese con meno di 10 occupanti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) nella rispettiva forma di ditte individuali o Società.

Art. 4
ENTITA' E CRITERI DI DETERMINAZIONI DEL CONTRIBUTO

1. A decorrere dall'anno 2022, nell'ambito della funzione relativa allo sviluppo economico, viene previsto nel bilancio comunale, compatibilmente con le disponibilità annuali e fatto salvo lo stanziamento, come intervento di trasferimento, un importo annuo quantificato dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del Bilancio destinato all'incentivazione delle nuove attività imprenditoriali annuali.

2. I benefici economici consistono nell'erogazione di contributi a rimborso, nel limite della somma indicata al successivo comma 4, la cui quantificazione è rapportata a determinate imposte comunali regolarmente pagate nell'anno precedente :TARI e Canone Unico Patrimoniale.

3. Sulla base dei presupposti indicati nel precedente art. 2, compete, per le prime due annualità di esercizio dell'attività, un contributo:

- **pari al 100%** delle imposte versate nell'anno precedente, ricorrendo le condizioni seguenti:

a) qualora trattasi di **imprese giovanili** - Per imprese giovanili si indicano le imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a.1) nel caso di impresa individuale, l'età del titolare non deve essere superiore a 40 anni;

a.2) nel caso di società, l'età di almeno il 50% dei soci (compreso necessariamente i rappresentanti legali) che detengono almeno il 51% del capitale sociale, non deve essere superiore a 40 anni.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di costituzione dell'impresa

b) qualora trattasi di **imprese femminili**- Per imprese femminili si indicano le imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:

b.1) nel caso di impresa individuale, il titolare deve essere donna;

b.2) nel caso di società, l'età di almeno il 50% dei soci (compreso necessariamente i rappresentanti legali) che detengono almeno il 51% del capitale sociale, devono essere donne.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di costituzione dell'impresa

-**pari all' 80 %** delle imposte versate nell'anno precedente, nel caso non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

4. Il Responsabile del Servizio Sportello Unico Attività Produttive provvederà ad assegnare ai richiedenti, risultanti in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, l'agevolazione nel limite massimo di € 1.500,00 annui.

4. La Giunta Comunale potrà determinare con proprio atto la variazione dell'entità della somma stanziata in bilancio per far fronte alle richieste di contributo pervenute.

Art. 5 REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti individuati nel precedente articolo, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a) Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese C.C.I.A.A., purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con una sede operativa a carattere annuale nel Comune di Gabicce Mare;

b) Avere inoltrato regolare Domanda/Segnalazione certificata di inizio attività al S.U.A.P associato di Gabicce Mare (o, nel caso di attività non soggette a Domanda/SCIA al SUAP, comunicazione al registro delle imprese C.C.I.A.A) almeno 12 mesi prima della data di scadenza dell'avviso di cui al seguente art.7;

c) Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

d) Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Per ottenere le agevolazioni di cui agli artt. 3 e 4, il beneficiario dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2.

2. Il presente regolamento verrà applicato esclusivamente alle seguenti imprese:

a. le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato con superficie di vendita fino a 150 mq;

b. le imprese che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in locali aventi una superficie di somministrazione fino a 250 mq;

- c. le imprese artigianali di servizio e di produzione anche con vendita diretta (comprese le imprese artigianali volte alla cura della persona).
- d. le attività professionali e imprenditoriali svolte in locali con superficie massima di 125 mq comprese le aree di pertinenza

Art. 6 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assegnazione del contributo previsto dal presente regolamento:

- a) Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o impresa in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Gabicce Mare o risultano morosi verso il Comune di Gabicce Mare relativamente a tasse, sanzioni CDS ed extra CDS o altre entrate comunali;
- b) Soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contabile (DURC).
- c) le imprese "Compro Oro" o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un compenso in denaro;
- d) le imprese che esercitano attività di "Money Transfer", "call center", "phone center", "free shops", "temporary shop" e particolari forme di vendita ex L. R. 27/2009;
- e) le banche, le compagnie di assicurazione e le società finanziarie;
- f) tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. n.773/1931, o che siano titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal);
- g) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o impresa in genere hanno subito sentenze di condanna anche di primo grado dimostranti che l'azienda - o anche uno solo dei soci e/o amministratori nel caso di società - abbia avuto rapporti diretti o indiretti - di qualsiasi tipo - con organizzazioni criminali o che, nei cinque anni precedenti, hanno subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- h) coloro i quali, hanno già usufruito delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Art. 30-ter del D.l. n. 34 del 30 aprile 2019: Modalità Applicative - ai sensi della deliberazione di Giunta n. 62 del 07.07.2020.
- f) casi di subingresso nell'esercizio dell'attività economica da parte di soggetti aventi rapporti di parentela o coniugio con il cedente l'attività, che abbia già goduto dell'agevolazione di cui al presente regolamento nei cinque anni precedenti.

Art. 7 PROCEDURE

1. Il Comune provvederà entro il 30 Aprile di ogni anno a pubblicare all'albo pretorio on-line e sul proprio sito istituzionale sia apposito avviso relativo al beneficio spettante per la prima annualità di esercizio dell'attività economica, sia apposito avviso relativo al beneficio spettante per la seconda annualità di esercizio dell'attività, dandone anche adeguata diffusione tramite le associazioni di categoria.
2. I soggetti aventi diritto, che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento, nelle modalità e nei tempi previsti dall'avviso pubblico di cui al comma precedente, dovranno presentare al Comune di Gabicce Mare, istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dal competente Ufficio Comunale che verrà allegato all'avviso pubblico di cui sopra, producendo a corredo della stessa, idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento delle imposte comunali riferita all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

3. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in caso di perdita anche di uno solo di detti requisiti, a far data dal relativo evento.

4. I termini di presentazione delle istanze, indicate nell'avviso di cui al comma 1, sono da considerarsi perentori per cui le istanze presentate oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione.

5. Le decisioni adottate in ordine alle richieste presentate ai sensi del presente regolamento sono comunicate al richiedente.

Art. 8

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno emanate disposizioni attuative del presente regolamento, in particolare rivolte a determinare la definizione dell'ammontare delle risorse disponibili;

2. Con provvedimento dirigenziale saranno emanate disposizioni per la concreta attuazione delle norme generali contenute nel presente regolamento e rivolte in particolare a disciplinare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle istanze e le azioni di tutela e di controllo.

3. Per l'attivazione dei procedimenti amministrativi relativi al presente regolamento si rinvia alle disposizioni generali contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché nei regolamenti comunali.

Art.9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il candidato alle agevolazioni/contributi di cui al presente regolamento autorizza il comune di Gabicce Mare e gli operatori e funzionari anche esterni incaricati della procedura, a trattare informazioni e dati personali da lui forniti o rivenienti da fonti terze, riguardanti la sua persona/ società che verranno conservati sia in forma cartacea che con l'utilizzo di strumenti informatici. Il candidato sarà reso edotto del fatto che i propri dati ed il loro trattamento sono finalizzati alla conduzione di attività inerenti le finalità del presente regolamento e che saranno trattati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art.10

NORME IN CONTRASTO

Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente Regolamento.

Art.11

EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della deliberazione consiliare di approvazione.